CAMERA DEI DEPUTATI N. 1429-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **SEDATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1980 (Stampato n. 272)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(VALITUTTI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(ARIOSTO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 febbraio 1980

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977

Presentata alla Presidenza il 5 maggio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Viene sottoposto al nostro esame il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.

Allo scopo di rafforzare i rapporti di amicizia esistenti tra i due paesi e di sviluppare le relazioni nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico, l'Accordo prevede che ciascuna delle parti contraenti favorirà l'insegnamento della lingua, della letteratura e della storia presso istituti superiori ed università.

Tra questi saranno facilitati rapporti diretti, anche al fine di scambiare professori, scienziati ed uomini di cultura e di promuovere visite di studio.

Si prevede anche lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni scientifiche e di ricerca ed una stretta collaborazione fra associazioni scientifiche, artistiche e culturali, onde assicurare una assistenza reciproca nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative. Le suddette attività potranno essere potenziate attraverso l'opera di istituzioni culturali indicate nell'articolo 2.

Naturalmente saranno concesse borse di studio e di specializzazione.

Una disposizione di particolare rilievo è quella contenuta nell'articolo 7 in forza della quale si prevede la stipula di accordi specifici per il riconoscimento della equipollenza di corsi di studio, di titoli e diplomi conferiti nei due paesi. Altri articoli prevedono la promozione di specifiche iniziative volte a favorire la reciproca conoscenza della storia, della letteratura, delle arti plastiche, della musica, del teatro, delle danze, della cinematografia. Particolare rilievo viene dato ai rapporti tra musei, biblioteche ed archivi ed alla collaborazione nel campo della ricerca archeologica e della conservazione e restauro di monumenti ed opere d'arte. Una Commissione mista paritetica sarà ascoltata dalle parti contraenti in sede di elaborazione di programmi di interscambio e cooperazione.

Sulla richiesta di chiarimenti avanzata in Senato, durante l'esame del provvedimento presso la Commissione per gli affari esteri, il rappresentante del Governo fece presente che « la composizione delle Commissioni miste paritetiche - normalmente prevista dagli accordi di cooperazione culturale - per prassi non viene specificata negli accordi stessi: di volta in volta tale composizione viene concordata dalle parti in vista della scadenza delle riunioni ».

Si sottolinea, infine, l'importanza che l'Accordo assume per essere il primo atto di politica internazionale concluso tra il Governo italiano ed il nuovo Governo democratico portoghese.

La Commissione affari esteri propone all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo che, essendo stato già approvato dal Senato, potrà entrare in vigore al più presto e consentire lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo.

SEDATI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII dell'Accordo stesso.	*Identico.*